

N. R.G. 2446/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita Donofrio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2446/2019** promossa da:

GRUPPO ECF SPA (C.F. 04808921003), con il patrocinio dell'avv. PERNISCO EMILIA e dell'avv. PERNISCO PIERLUIGI (PRNPLG78L27H501D) PIAZZA DEI NAVIGATORI, 23/C 00147 ROMA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PERNISCO EMILIA

ATTORE
contro

CONVENUTO

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI CMC DI RAVENNA SOC COOP (C.F. 00084280395), con il patrocinio dell'avv. CASALI GISELLA , elettivamente domiciliato in VIA M. PASCOLI N. 20 48124 RAVENNA presso il difensore avv. CASALI GISELLA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di
precisazione delle conclusioni.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato Gruppo ECF s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Ravenna n. 732/2019 con cui, sui ricorso di CMC, si ingiungeva alla ECF il pagamento di € 228.403,58, oltre interessi e spese legali, a saldo di quanto dovuto per il mancato pagamento di n. 2 fatture emesse sulla scorta di un contratto stipulato tra le parti il 29.9.2017.

L'opponente eccepiva l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita in virtù della clausola compromissoria contenuta nel medesimo contratto, la non debenza dell'importo ingiunto per sopravvenuta risoluzione del contratto principale di affidamento dei lavori a CMC da parte di Synesis per la realizzazione del distretto sanitario "Giovanni Paolo II" di Malta (contratto a seguito del quale CMC aveva stipulato il protocollo di intenti del 29.9.2017, poi modificato ed integrato il 28.8.2018, con ARCO Lavori s.c.c., Gruppo ECF e DS Madica Tecnologie s.r.l. al fine di disciplinare i rapporti fra loro intercorrenti per l'esecuzione di varie attività nell'ambito dell'appalto principale), chiedendo il contestuale riconoscimento in via riconvenzionale di un proprio controcredito nei confronti di CMC per altri lavori eseguiti in virtù di altro contratto o, in subordine, la compensazione tra i reciproci debiti/crediti.

Si costituiva in giudizio l'opposta, ribadendo la fondatezza del credito azionato e chiedendo la conferma del decreto opposto, con rigetto della domanda riconvenzionale relativa ad un controcredito di cui si era già tenuto conto al momento del ricorso per decreto ingiuntivo.

L'eccezione di incompetenza merita accoglimento, giacchè nel protocollo di intenti firmato dalle parti è chiara ed univoca la volontà delle stesse di affidare ad arbitri la soluzione di qualunque controversia tra i soci-consorzati in dipendenza o conseguenza dell'accordo, ivi comprese le controversie attinenti all'esistenza, validità ed efficacia del medesimo, rinviando al successivo statuto della società consortile la regolamentazione del collegio.

Al protocollo di intenti in oggetto è allegato bozza dello Statuto regolarmente firmata da tutte le parti, che all'art. 31 contiene un'enunciazione chiara e definita del funzionamento del collegio arbitrale, con debita sottoscrizione da parte dei contraenti di tutte le pagine in cui l'accordo è contenuto.

Nessun dubbio sussiste sulla volontà delle parti di derogare alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, nè sulla deferibilità ad arbitri delle controversie in



concreto individuate all'art. 13 che, nel caso di specie, va chiaramente integrato con le previsioni dell'art. 31 successivo, debitamente allegato e sottoscritto da tutte le parti, per la regolazione del regolamento contrattuale sul funzionamento del Collegio.

Peraltro, qualora anche non si ritenessero applicabili le norme di cui all'art. 31 richiamato per la mancata redazione finale dello Statuto, la chiara volontà delle parti di deferire ad arbitri ogni controversia verrebbe integrata dalla disciplina dell'art. 809 c.p.c. (che, comunque, nel caso concreto appare conforme alla volontà delle parti come espressa nell'art. 31).

La giurisprudenza riconosce che l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, poiché la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio mentre, qualora venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del Giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti agli arbitri.

La domanda riconvenzionale di ECF appare svolta per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza, fermo restando che, nel merito, il controcredito azionato risulta già interamente preso in considerazione nel ricorso per decreto ingiuntivo con preventiva compensazione da parte di CMC tra le reciproche posizioni.

Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, nella misura liquidata come dispositivo in ragione dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Gruppo ECF s.p.a. contro Cooperativa Muratorie e Cementisti CMC di Ravenna soc. coop. , costituita, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 732/2019 , ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara l'incompetenza del Giudice ordinario a decidere la presente controversia in favore degli arbitri e per l'effetto dichiara la nullità del decreto opposto;



- condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali in favore di controparte che si liquidano in € 10.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali forfettariamente determinate come per legge.

Così deciso in Ravenna, il giorno 11 marzo 2021

IL GIUDICE

Dott. Annarita Donofrio

